

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) ISAIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA CATTALANO

Seduta del 20/03/2024

### FATTO

Parte ricorrente, dopo aver inutilmente esperito reclamo in data 28/08/2023, riferiva di aver stipulato in data 03/09/2013 un contratto di prestito con delegazione di pagamento, estinto anticipatamente in data 31/12/2017 dopo il versamento di 49 rate su 120 complessive.

Concludeva chiedendo:

- il rimborso delle commissioni di istruttoria non maturate per € 721,51;
- la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento

Si costituiva con controdeduzioni l'intermediario resistente che rappresentava le proprie argomentazioni che si possono così sintetizzare:

- che i costi connessi al finanziamento sono chiaramente indicati nel contratto e nel Modulo SECCI, le cui copie sono state consegnate al cliente;
- che le commissioni di istruttoria ineriscono a costi soggetti a maturazione immediata e non sono retrocedibili, per loro intrinseca natura;
- che la Corte di Giustizia UE, pronunciata sul caso C-555/21 con la sentenza del 9 febbraio 2023, ha chiarito - seppure con riferimento ai contratti di credito immobiliare

- ai consumatori - che devono essere rimborsati, in caso di estinzione anticipata, esclusivamente i costi dipendenti dalla durata del credito;
- che gli oneri applicati nel caso di specie remuneravano esclusivamente prestazioni già eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato.

Rassegnava conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso.

Il conteggio estintivo in atti, rilasciato in data 27.11.2017, dichiara di avere effetti dall'01/01/2018.

La quietanza liberatoria di avvenuta estinzione del finanziamento è datata 06.12.2017, ma gli effetti della stessa decorrono dal mese di gennaio 2018

Il contratto riporta timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva: quale agente in attività finanziaria.

## DIRITTO

Il Collegio *primo loco* rileva la propria competenza *ratione temporis* a delibare il presente ricorso.

Come è noto le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari – Sez. I – Par. IV. – “Ambito di applicazione oggettivo” prevedono che “*non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso*”.

In tema di contratti di finanziamento rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio, i Collegi sono concordi nel ritenere che si debba utilizzare il momento dell'estinzione anticipata come riferimento per la determinazione della competenza temporale.

Nel caso di specie il ricorso è stato proposto in data 20/12/2023: il prestito è stato estinto sulla base conteggio estintivo, rilasciato in data 27.11.2017, ma con effetti dall'01/01/2018. A sua volta la quietanza liberatoria di avvenuta estinzione del finanziamento è datata 06.12.2017, ma gli effetti della stessa decorrono dal mese di gennaio 2018.

Nel ritenere, quindi, la propria competenza *ratione temporis* a delibare l'odierna questione il Collegio richiama le argomentazioni espresse dal Collegio di Bologna che con decisione n. 13074/2023 ha avuto modo di evidenziare che “[...] Preliminarmente, il Collegio richiama le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, ove è previsto che: “Non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso” (Par. 4, § I). Secondo la “Tavola di resoconto alla consultazione - Modifiche alle disposizioni sull’Arbitro Bancario Finanziario” si prevede, ad esempio, “che un ricorso presentato il 1° settembre 2026 potrà avere ad oggetto solo operazioni o comportamenti successivi al 1° settembre 2020, purché siano decorsi 60 giorni dal reclamo o vi sia stata risposta da parte dell’intermediario”. Ebbene, nel caso di specie il ricorso è stato presentato il 30/06/2023; nella quietanza liberatoria (cfr. par. A) è scritto che il ricorrente ha estinto il finanziamento in oggetto in data 29/06/2017 con effetto dal 30/06/2017. Pertanto, il Collegio ritiene sussistere la propria competenza a decidere la controversia. [...]”.

Venendo al merito, la materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.



L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto *Sostegni-bis*), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell'art. 11-*octies* del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere "l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea".

L'art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al "rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea". Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza *Lexitor*) "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-*sexies* TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza *Lexitor*, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D'altra parte la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF. Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Quanto al merito delle singole voci commissionali oggetto di contestazione, il Collegio rileva che le commissioni devono essere così qualificate:

- le Spese di istruttoria, hanno natura *recurring*. Il Collegio richiama a tal uopo la sua decisione n. 1044/2022 – in armonia con quelle di altri Collegi (Collegio di Bologna, decisione n. 18495/2021 e di Roma decisione n. 23561/2020) - nella quale ai fini del decidere aveva valorizzato il richiamo, nella descrizione delle attività remunerate, "all'attività di promozione e collocamento finalizzata all'erogazione del finanziamento" ed argomentava che "La descrizione di tale voce fa riferimento "all'attività di promozione e collocamento finalizzata all'erogazione del finanziamento" che è simile quanto al suo oggetto all'attività di "pubblicità e presidio del territorio" pacificamente



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*considerata recurring dall'orientamento prevalente dei Collegi. In effetti nella precedente decisione n. 5071/21 Collegio di Torino ha già considerato tale commissione come recurring, e poiché non vi sono ragioni per discostarsi da tale orientamento, ambedue le commissioni sono dunque da restituire secondo il criterio pro rata temporis".*

Secondo le indicazioni fornite dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525/2019, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (up front e recurring) contenute nella posizione contrattuale si ottiene il seguente risultato, al netto di quanto vi sia evidenza sia già stato riconosciuto, come partitamente riportato in tabella:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6,15%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,02%

  

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Spese di istruttoria				1.219,45	Recurring	59,17%	721,51		721,51
<b>Totale</b>				1.219,45					<b>721,51</b>

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Il Collegio ritiene, altresì, che la somma sopra evidenziata, sostanzialmente coincidente con quella richiesta in ricorso, vada liquidata arrotondata all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5): pertanto la somma dovuta alla parte ricorrente è pari a € 722,00 oltre interessi dal reclamo al saldo: ciò in ossequio al principio espresso dal Collegio di coordinamento n. 5304/2013, secondo cui *"Il rimborso, infatti, deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione"*.

La parte ricorrente in sede di reclamo ha anche chiesto il rimborso di eventuali quote versate in eccedenza dopo l'estinzione del finanziamento. Nel ricorso tale domanda non è stata riproposta e come tale non è oggetto di deliberazione da parte del Collegio.

### P.Q.M.

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 722,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 4428 del 11 aprile 2024

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA